

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Competenza: come si determina il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di lite nelle controversie relative a prestazioni assistenziali e previdenziali? La questione va alle Sezioni Unite.

Viene rimessa al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione della determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di lite nelle controversie relative a prestazioni assistenziali e previdenziali, trattandosi di stabilire se trova applicazione il primo oppure il secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ.

Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza del 13.5.2014, n. 10350

...omissis...

Motivi della decisione

Il Collegio ritiene alla stregua dell'art. 374 cod. proc. civ. che sia opportuno rimettere gli atti della presente controversia al Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Al riguardo questa Corte evidenzia un contrasto tra due indirizzi giurisprudenziali riguardanti la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di lite nelle controversie relative a prestazioni assistenziali e previdenziali .

Un primo indirizzo— seguito dalla Corte territoriale di Cagliari - ritiene infatti che debba trovare applicazione in materia il primo comma dell'art. 13 cod. proc. civ., secondo il quale < nelle cause per prestazioni alimentari periodiche se il titolo è controverso il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni > (cfr. in tali sensi : Cass. 13 dicembre 1975 n. 4626, il cui "dictum" è stato, proprio come ricordato nello storico della lite, seguito dalla Corte territoriale). Indirizzo questo che ha trovato poi riscontro di recente in alcune statuizioni di questa Corte di Cassazione che, sotto il profilo dell'assimilazione del credito alimentare alle prestazioni assistenziali e previdenziali, ha sottolineato i numerosi tratti comuni tra il credito alimentare e la rendita vitalizia ex art. 13 d. lgs 23 febbraio 2000, n. 38 sotto il versante della loro comune natura personale, della cedibilità e della compensabilità, nonché infine della loro indisponibilità per non essere suscettibili di rinuncia o transazione (cfr. Cass., Sez. lav., 11 dicembre 2013 n. 27644). Né può sottacersi – più in generale ed in un'ottica sistematica ed ordinamentale – che sia i crediti alimentari che quelli previdenziali ed assistenziali hanno tutti una fonte legale basata: per i primi nei vincoli familiari, e per i secondi nei principi di solidarietà sociale ravvisabili nelle prestazioni erogate da enti preposti alla previdenza obbligatoria .

Un diverso ed opposto orientamento, consolidatosi a partire da Cass. 11 giugno 1975 n. 2310 (cfr. ex plurimis : Cass. 5 agosto 1982 n. 4391; Cass. 16 gennaio 1987 n. 336 e da ultimo Cass. 18 settembre 2012 n. 15656) reputa invece che debba trovare applicazione nella materia in esame il secondo comma , ultima parte, del citato art. 13 cod. proc. civ. , secondo cui nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie se il titolo è controverso il valore si determina "cumulando le annualità domandate sino ad un massimo di dieci".

Tale orientamento, volto ad assimilare per la determinazione del valore della controversia alla rendita temporanea o vitalizia le prestazioni assistenziali e previdenziali, è supportato dal motivo fondante che dette prestazioni, pur partecipando della natura delle prestazioni "alimentari", si concretizzano in una somma di denaro da corrispondere periodicamente. Si finisce in tal modo per privilegiare – rispetto alla natura, alle finalità ed alle caratteristiche intrinseche delle prestazioni assistenziali o previdenziali- gli aspetti estrinseci correlati alle modalità di erogazione- periodica della prestazione.

Per concludere quindi sul punto, con il patrocinare l'applicabilità del disposto dell'art. 13, comma secondo, cod. proc. civ. anche alle prestazioni assistenziali e previdenziali si finisce per non attribuire nell'esame di dette prestazioni alcun significativo e distintivo rilievo alla natura ben diversa delle rendite temporanee e vitalizie, costituenti figure contrattuali proprie del rapporto tra privati, aventi tra l'altro natura aleatoria; figure, quindi, del tutto estranee all'area giuslavoristica e specificamente di quella della previdenza ed assistenza, incentrata invece sul generale, ineludibile dovere di solidarietà collettiva ex art. 38 Cost. in presenza di una situazione, effettiva o presunta di bisogno. La questione di diritto in esame inoltre – e sempre alla stregua dell'art. 374 cod. proc. civ. (comma 2) – deve considerarsi < di massima particolare importanza > in considerazioni delle notevoli dimensioni del contenzioso previdenziale ed assistenziale e delle ricadute in termini di oneri finanziari a carico degli enti pubblici erogatori delle prestazioni, derivanti dall'opzione per l'uno o per l'altro degli indirizzi giurisprudenziali in precedenza indicati.

P.Q.M.

La Corte, letto l'art.374, comma 2 , cod. proc. Civ., rimette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni unite della Corte di Cassazione

Roma, 19 dicembre 2013 .

Il Presidente

Giuseppe Viola

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria
oggi, 1.3. MAG. 2014
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

3